# TRIBUNALE DI CASSINO

## Sezione Civile - Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale, in persona della dott.ssa Anna Colombo, nel procedimento unitario n. 68/2025,

Letto il ricorso presentato in data 17.10.2025 da parte del ricorrente **MARTUSCIELLO VINCENZO** (C.F. MRTVCN56S04F839U**),** nato a Napoli il 4.11.1956, residente in Minturno (LT), Via Selva del Comune, n. 14, coadiuvato dal Dott. Danilo PICANO nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'O.C.C. di Cassino, per l'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e seguenti CCII;

Lette la relazione del gestore della crisi depositata unitamente al ricorso;

Esaminati gli atti del procedimento unitario in epigrafe, e i successivi chiarimenti resi da ultimo il 23.6.2026; ha emesso il seguente

## DECRETO

Ritenuta sussistente la situazione di sovraindebitamento evidenziata dal ricorrente, posto che a fronte di una situazione debitoria complessiva di € 219.233,82, originata dalla sottovalutazione degli oneri per il mantenimento proprio e della famiglia e dalla contrazione di finanziamenti assunti nella qualità di consumatore nei riguardi di istituti di credito, per far fronte essenzialmente ai bisogni della famiglia, nonché dall'intervenuto licenziamento, il ricorrente percepisce un reddito attualmente derivante unicamente dalla pensione,

Rilevato che al ricorso sono stati allegati, ai sensi dell'art. 67 CCII, la proposta ed un piano redatti secondo i precisi criteri ex art. 67, II – V co., e 68 CCII oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

Rilevato che è presente la relazione del gestore della crisi nominato dall'OCC, come richiesto dagli artt. 67 e 68 CCII, che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore nel contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni della sua incapacità di adempiere dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;

Rilevato che non emergono atti in frode ai creditori, dovendo, così, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della procedura;

Ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;

Ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative – ex art. 69 CCII – all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

Ritenuto di dover procedere secondo la disposizione di cui all'art. 70 CCII;

Rilevato che parte ricorrente ha domandato – ex art. 70 co. 4 ccii – a questo Tribunale di disporre le misure protettive del divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

Considerato che la provvista che il ricorrente mette a disposizione per adempiere il piano è pari ad euro **€ 380,00** mensili per la durata di anni 5, e consente di soddisfare integralmente le spese in prededuzione e in privilegio legale (legale e OCC, con la previsione di un saldo all'esito della procedura ex art. 71 co. 4 CCII), al 20 % i creditori privilegiati *ex* lege, al 10% i creditori chirografari;

Ritenuto che le misure protettive richieste da parte ricorrente possano essere concesse in quanto funzionali all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. CCII, posto che l'introduzione di nuove azioni esecutive e cautelari, potrebbero pregiudicare l'afflusso di liquidità con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano;

Ritenuto che la frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano conseguirebbero anche laddove fosse consentito ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione del piano e della proposta di acquisire nuovi diritti di prelazione;

Ritenuto quindi che debbano essere concesse le misure protettive richieste da parte ricorrente;

Ritenuto, infine, debbano essere oscurati, a cura del gestore della crisi, prima della pubblicazione della proposta, sia i dati sensibili del debitore sia i dati personali e sensibili di terzi soggetti, ad eccezione delle generalità;

Ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti per l'ammissione della proposta. Visti

gli artt. 67, 68 e 70 CCII;

**P.Q.M.**

1. Dispone che il ricorso, che include la proposta ed il piano, presentato da parte **MARTUSCIELLO VINCENZO** ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Ministero della Giustizia;

2. Ordina al Gestore della crisi di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro **trenta giorni** dal deposito del presente provvedimento, depositando prova delle comunicazioni predette nel fascicolo telematico della procedura;

3. Invita i creditori a comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;

4. Avverte i creditori che nei **venti giorni** successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70 co. 1 CCII;

5. Ordina al gestore della crisi – sentito il debitore – di riferire **entro i dieci giorni successivi** alla scadenza del termine previsto ex art. 70 co. 3 CCIIa questo Giudice il responso dei creditori, l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie; onera il gestore, in tal caso, di depositare anche le osservazioni pervenute nel fascicolo telematico;

6. Dispone il divieto – ex art. 70 co. 4 CCII – ai creditori di iniziare azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore e il divieto ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione della proposta e del piano di acquisire nuovi diritti di prelazione sul suo patrimonio;

7. Avverte parte ricorrente e i creditori che le misure protettive sono revocabili – ex art. 70 co. 5 CCII – su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al gestore della crisi e al ricorrente.

Cassino, 5.11.2026

Il giudice designato

dott.ssa Anna Colombo